

3.b) Responsabilità dei genitori tutori e precettori

- *Nozione (art. 2048 c.c.): i genitori e i tutori sono responsabili dei danni cagionati in seguito al fatto illecito dei figli minori non emancipati e delle persone soggette alla loro tutela e con loro conviventi. Analoga responsabilità incombe su precettori e maestri d'arte per il fatto illecito dei loro allievi e apprendisti per il periodo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

L'art. 2048 prevede diversi casi di responsabilità, ma in tutti i casi si tratta d'ipotesi di "colpa in vigilando" poiché non si è tenuto un idoneo comportamento volto a impedire il fatto.

La responsabilità è presunta, a meno che non si provi di non aver potuto impedire il fatto, questa prova liberatoria è però diversa a seconda dei soggetti coinvolti.

Per i genitori, responsabili in solido, la prova liberatoria consiste nel dimostrare di aver adeguatamente educato e sorvegliato il minore. Il riferimento anche all'adeguata educazione si spiega considerando che l'art. 147 c.c. impone tale dovere ai genitori; osserviamo, poi, che si tratta dell'ipotesi in cui i minori siano capaci d'intendere e di volere, perché nel caso opposto si applica l'art. 2047 c.c.

La responsabilità che incombe sui genitori, incombe anche sui tutori di minori, ma si tratta di un'ipotesi del tutto marginale, visto che i minori, in mancanza dei genitori, sono adottati o dati in affidamento in attesa di adozione. Proprio in considerazione dell'istituto dell'affidamento, si ritiene che sugli affidatari incomba la stessa responsabilità che grava sui genitori. I genitori o i tutori devono essere conviventi con i minori, proprio perché solo in questo caso si può esercitare adeguatamente la sorveglianza. Questo può far ritenere che il genitore non affidatario non risponde dei danni cagionati dal figlio convivente con l'altro genitore, ma tale ipotesi deve essere ora valutata in base al nuovo art. 155 c.c. che ha previsto l'affidamento congiunto.

Passando a considerare la responsabilità dei precettori, osserviamo, in primo luogo, che qui la prova liberatoria consiste proprio nell'aver sorvegliato adeguatamente gli allievi. I soggetti tenuti alla sorveglianza sono indicati dal codice come precettori o coloro che insegnano un mestiere o un'arte, ma, in realtà, si sono voluti indicare tutti coloro impariscono un insegnamento al minore, anche gli istruttori di discipline sportive. Parliamo di minori e non certo di allievi maggiori di età, perché questi sono responsabili in pro-

prio dei danni che cagionano. Osserviamo, poi, che se si tratta di soggetti incapaci, si applicherà l'art. 2047.

Giurisprudenza

L'art. 2048, come visto, permette agli insegnanti (precettori, maestri) di fornire la prova della loro mancanza di responsabilità nello "non avere potuto impedire il fatto". La cassazione specifica in cosa consista tale prova; questa massima si concentra su una situazione in cui la situazione di pericolo era già esistente, dove la vigilanza degli insegnanti deve essere costante ed efficace in relazione ai luoghi e all'età degli scolari.

Cass. civ. Sez. I, 09-05-2016, n. 9337

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, il superamento della presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età;

sicché, con riguardo ad uno stato dei luoghi connotato dalla presenza di un manufatto in grado di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti "in loco", se non disposte in prossimità del manufatto stesso, e l'averle medesime impartite agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione" senza l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi. (Cassa con rinvio, Trib. Bolzano, 16/04/2010)

FONTI CED Cassazione, 2016

Come sappiamo l'esonazione di responsabilità per i genitori per l'illecito compiuto dai figli minori capaci di intendere e volere, sta nell'aver impartito loro una sufficiente educazione; è anche vero, però che i minori di oggi che abbiamo già compiuto i 16 anni hanno acquisito una sorta di emancipazione sociale. Per la cassazione, però, tale situazione è irrilevante in relazione alla responsabilità dei genitori.

Cass. civ. Sez. III, 19-02-2014, n. 3964

La precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l'art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva escluso

la responsabilità dei genitori di una sedicenne che, attraversando la strada con il semaforo rosso, aveva provocato un sinistro stradale). (Cassa con rinvio, App. Roma, 22/11/2011) FONTI CED Cassazione, 2014.

Cass. civ. Sez. III, 20-03-2012, n. 4395

La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivenza, prevista dall'art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa.

Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio insegnamenti adeguati e sufficienti ad impostare una corretta vita di relazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui.

Questo rigore è giustificato dal doversi ingenerare l'interesse anche economico dei genitori a far comprendere al minore il disvalore sociale dei comportamenti pericolosi verso gli altri e per stimolare la cautela dei minori anche per il timore della reazione dei genitori, ove chiamati a rispondere per gli atti illeciti commessi in danno dei terzi. FONTI CED Cassazione, 2012.

I genitori devono impartire al figlio minore una adeguata educazione; questa, tuttavia, non corrisponde a uno standard fisso, ma deve essere commisurata all'indole del minore e all'ambiente in cui vive, secondo quanto affermato in questa massima della cassazione.

Cass. civ. Sez. III, 06-12-2011, n. 26200

I genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della prova liberatoria, da apprezzarsi nei termini di cui all'enunciato principio di diritto, aveva escluso la responsabilità dei genitori per le lesioni cagionate dal proprio figlio ad altro minore, colpito alla bocca con una violenta testata nel corso di una partita di calcio, mentre il gioco era fermo e senza aver subito alcuna precedente aggressione da parte del danneggiato). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 30/09/2008)

FONTI CED Cassazione, 2011

L'insegnante può considerarsi esente da responsabilità quando il fatto del suo allievo è avvenuto all'improvviso, senza che potesse intervenire tempestivamente? Secondo la cassazione no, o, per lo meno, non sempre.

Cass. civ. Sez. III, 04-02-2014, n. 2413

A fronte di un fatto illecito causato dall'allievo a terzi, si applicano le regole dell'art. 2048 c.c.

Ne deriva che, onde superare la presunzione di responsabilità che grava sull'insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, essendo necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.

FONTI de Agostini giuridica.

Cass. civ. Sez. III, 25-09-2012, n. 16261

Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso.

FONTI Danno e Resp., 2013, 1, 23.

3.c) Responsabilità dei padroni e committenti

- *Nozione (art. 2049 c.c.): i preponenti sono responsabili per i fatti illeciti compiuti dai loro preposti nell'esercizio delle incombenze loro affidate.*

Nell'instestazione del paragrafo ci siamo attenuti alla terminologia del codice, ma per "padroni e committenti" intendiamo, in realtà, tutti i casi in cui vi sia un rapporto di preposizione, rapporto che si realizza quando un soggetto utilizza e dispone del lavoro altrui.

Risolta questa piccola questione terminologica, rileviamo subito che questo caso realizza un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, poiché non è necessario compiere alcuna indagine sulla colpa del preponente.

Tale scelta si giustifica sia nell'esigenza di agevolare il danneggiato sia nel fatto che il preponente si avvantaggia dalla appropriazione della attività del preposto.

Questo non deve far credere, però, che responsabilità oggettiva voglia significare "responsabilità in ogni caso". È vero, infatti, che anche per far sorgere questo tipo di responsabilità è pur sempre necessario che vi sia sempre un rapporto di causalità tra fatto ed evento.

Ciò chiarito in generale per le ipotesi di responsabilità oggettiva, vediamo ora cosa deve dimostrare il preponente per andare esente da responsabilità.